

## VERBALE DI INCONTRO

Addì 01 luglio 2008 in Roma Via dell'Esperanto n°71

tra

ADECCO Italia S.p.A. rappresentate da Sergio Picarelli, Ilaria D'Aquila, Paolo Zacchetti, Paolo Ercolani, Udilia Pagliari, Carlo Bettani, Davide Di Alessio.

E

FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Flora Carlini  
FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto  
UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

Nonché le Rappresentanze territoriali e i Rappresentanti sindacali aziendali

SI E' STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO, avente per oggetto la regolamentazione delle modalità di calcolo e di corresponsione di una erogazione minima mensile in assenza di utile nell'ambito del sistema di retribuzione variabile già riconosciuto al personale avente la mansione di Consulenti Ricerca e Selezione, Recruiter della società Adecco Italia, in armonia con quanto stabilito dal CCNL terziario e dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, nonché dal Contratto integrativo aziendale in vigore e alle policies societarie disciplinanti il sistema di retribuzione variabile applicato al personale destinatario del presente accordo.

### Art. 1

#### Consulenti Ricerca e Selezione e Recruiter: erogazione minima mensile in assenza di utile

A decorrere dal 01 luglio 2008, la società corrisponderà esclusivamente ai dipendenti con la qualifica di Consulenti Ricerca e Selezione, Recruiter, con un'anzianità aziendale non inferiore a ventiquattro mesi alla data della sottoscrizione del presente verbale, una somma lorda mensile, distinta per livello di inquadramento, come indicato nella tabella seguente:

| Livello | Importo  |
|---------|----------|
| 2       | € 80,00  |
| 3-4     | € 100,00 |

Le somme come sopra esposte saranno riconosciute altresì al personale con anzianità inferiore a ventiquattro mesi per i quali l'erogazione decorrerà dal compimento del venticinquesimo mese.

Tali importi saranno indicati nel corpo del cedolino con la denominazione "erogazione minima mensile". Essi saranno corrisposti a titolo di erogazione minima mensile della retribuzione variabile, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'importo da corrispondere a titolo di premio variabile sia inferiore agli importi di cui sopra. A titolo di esempio, a un dipendente inquadrato al terzo livello, per il quale il calcolo di retribuzione variabile mensile produce un importo inferiore ad euro 100,00, sarà corrisposta unicamente l'"erogazione minima mensile". Diversamente, se l'importo derivante dal calcolo della retribuzione variabile

mensile è superiore ad euro 100,00, supponiamo sia pari a euro 120,00, al lavoratore sarà corrisposta l'unica somma di euro 120,00 a titolo di "bonus mensile".

Gli importi corrisposti a titolo di "erogazione minima mensile" concorreranno alla formazione degli importi dei bonus a corresponsione annua, esempio:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Erogazione minima mensile per l'anno 2008<br>(100,00 x 10 mesi) | Euro 1.000,00 |
| Bonus annuale per l'anno 2008                                      | Euro 500,00   |
| Bonus annuale da corrispondere                                     | Euro zero     |
| 2. Erogazione minima mensile per l'anno 2008                       | Euro 800,00   |
| Bonus annuale per l'anno 2008                                      | Euro 1.000,00 |
| Bonus annuale da corrispondere                                     | Euro 200,00   |

## Art.2 Decorrenza e durata

Il presente accordo decorrerà dal 01 luglio 2008 e cesserà la sua validità il 31 Dicembre 2009 .

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno inteso attuare quanto previsto in materia di contrattazione integrativa aziendale, dal vigente CCNI., nonché dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993; che qui s'intende richiamato in ogni sua parte anche ai fini della decontribuzione dei premi individuati nel presente accordo, così come previsto dal Decreto Legge 25 marzo 1997, n.67 convertito in Legge 23 maggio 1997, n.135.

Resta inteso che in caso di sostanziali modifiche del quadro macro economico ovvero dello scenario tecnico, organizzativo e commerciale aziendale, nonché di rilevanti modifiche normative e legislative anche in materia di benefit e classificazione del personale, le parti concordano di valutarne l'impatto ed i necessari adattamenti.

L'accordo rimane in vigore, oltre periodo previsto, sino a diversa intesa tra le parti.

Le parti dichiarano e convengono, ove occorra, la definitiva cessazione e superamento di ogni e qualunque intesa precedente incompatibile con quanto previsto nel presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

ADIF/CCO ITALIA SPA

LE OOSS - RSA

